

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

18° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1980

Presidenza del Presidente **SEGNANA**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio » (338-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 143, 145, 147 e <i>passim</i>
BUZIO (PSDI)	147
IANNIELLO, sottosegretario di Stato per le finanze	148, 149
RICCI (DC), relatore alla Commissione	143, 148
SANTALCO (DC)	147
SCEVAROLLI (PSI)	147
SEGA (PCI)	145, 148

« Norme sui corsi della Scuola di polizia tributaria e sulla frequenza dei corsi della Scuola di guerra dell'Esercito da parte degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza » (701)
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	151, 152, 160
BEORCHIA (DC)	160
COLUCCI, sottosegretario di Stato per le finanze	152
GRANZOTTO (PCI)	157
RICCI (DC), relatore alla Commissione	152
SCEVAROLLI (PSI)	160
SPADACCIA (PR)	158

I lavori hanno inizio alle ore 10,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio » (338-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, numero 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Ricci di riferire alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

RICCI, relatore alla Commissione. La modifica introdotta dalla Camera alla lettera b) dell'articolo 1 riveste carattere puramente tecnico. La Camera ha invece ritenuto opportuno sopprimere, all'articolo 4, il limite massimo di 5 miliardi, introdotto dal-

la nostra Commissione in seguito a diversi dibattiti dai quali era risultata un'equivalenza di opinioni a favore e contro. Mi sembra opportuno non risollevarla la questione e accettare la decisione assunta dalla Camera. All'articolo 6 è stata sostituita la dizione « Ispettorato compartimentale delle Ferrovie dello Stato », con l'altra: « Direzione compartimentale delle Ferrovie dello Stato », in considerazione del fatto che l'Ispettorato in questione è stato, appunto, sostituito dalla Direzione.

La Camera ha inoltre soppresso l'articolo 7 del testo approvato dalla nostra Commissione, il quale prevedeva che i titolari di patentino annesso a pubblico esercizio potessero vendere, in determinate situazioni, generi di monopolio con un sovrapprezzo stabilito dal regolamento di attuazione della legge n. 1293, comunque non superiore a lire 100 per pacchetto. Ritengo che la Commissione finanze e tesoro della Camera sia stata mossa, in tale decisione, da due considerazioni: in primo luogo, dal timore di possibili riflessi sulla scala mobile dei prezzi maggiorati, in quanto il prezzo delle sigarette rientra nel « paniere »; in secondo luogo dal proposito di non preconstituire una innovazione, in vista della riforma dell'Azienda dei monopoli.

Per quanto concerne l'articolo 8 del testo del Senato, non è sorta questione in merito al principio di rendere stabile, da parte dell'Azienda dei monopoli, il trasporto gratuito della merce agli organi di distribuzione. Il Governo aveva riproposto l'emendamento, a suo tempo presentato alla nostra Commissione, che prevedeva anche la costituzione di una società a capitale maggioritario dell'Amministrazione dei monopoli. La Camera, tuttavia, ha ritenuto opportuno conferire in proposito completa discrezionalità di scelta all'Azienda dei monopoli, prevedendo che tale discrezionalità sia utilizzata nel senso di evitare il formarsi di aspettative di diritto in diverse cerchie di operatori. In proposito esprimo l'auspicio che non sorgano organizzazioni di trasporti che finiscano per riproporre, in modo indiretto, oneri palesi per i rivenditori, od occulti.

L'articolo 10, infine, contiene una semplice modifica formale conseguente alla soppressione dell'articolo 7 del testo del Senato.

Nella seduta della Commissione finanze e tesoro della Camera del 21 maggio scorso è stato inoltre presentato e accolto come raccomandazione dal Governo un ordine del giorno che a me sembra estremamente importante e che si muove nella logica delle preoccupazioni da noi sempre espresse: quelle, cioè, di vedere avviato l'esame del preannunciato disegno di legge governativo che, in connessione con quello analogo di iniziativa parlamentare del cui esame il Governo chiese la sospensione, dovrebbe attuare la riforma dell'Azienda dei monopoli. Mi permetto di ripresentare l'ordine del giorno a questa Commissione per rafforzare il dichiarato proposito e l'accertato impegno del Governo a rispettare i termini per la soluzione di questo problema, ricordando anche che l'Azienda dei monopoli deve corrispondere agli obblighi comunitari ed agli obiettivi, spesso difficilmente con essi conciliabili, stabiliti dalla legislazione interna. L'ordine del giorno è il seguente:

La 6ª Commissione permanente del Senato,

premessi che nel corso della VII legislatura il Governo chiese ed ottenne la sospensione delle proposte di riforma dell'Azienda dei monopoli d'iniziativa parlamentare, in quanto manifestò la volontà di essere presente sull'argomento con un proprio disegno di legge;

considerato che nei confronti dello Stato italiano è stata aperta da parte della CEE procedura d'infrazione a causa del mantenimento del monopolio di Stato dei tabacchi;

rilevata l'urgenza di procedere in tempi brevi e non più rinviabili alla legge di riforma dell'Azienda dei Monopoli di Stato, al fine di renderla maggiormente competitiva nella fase agricola, manifatturiera e commerciale,

impegna il Governo:

a presentare entro e non oltre il 15 ottobre 1980 un apposito disegno di legge di ri-

6^a COMMISSIONE18^o RESOCONTO STEN. (9 luglio 1980)

forma dell'Azienda, al fine di consentirne la discussione unificata con le proposte di iniziativa parlamentare presentate anche nell'attuale legislatura (0/338-B/1/6).

Inoltre, tenuto conto che il disegno di legge in esame contiene, sostanzialmente, una sanatoria per la questione delle assegnazioni ad asta o a trattativa privata di tutte le rivendite che sono state concesse in gestione provvisoria negli ultimi cinque anni, in mancanza dello strumento legislativo che consentisse di procedere alle assegnazioni con gli strumenti più appropriati, mi permetto di presentare un altro ordine del giorno, di cui do lettura:

La 6^a Commissione permanente del Senato,

considerata la prossima approvazione del disegno di legge n. 338-B concernente « modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio » con il quale all'articolo 1 si ripristina l'effettuazione delle aste per l'assegnazione delle rivendite di generi di monopolio nei comuni al di sopra dei 30.000 abitanti;

considerato che tali aste sono bloccate dal gennaio 1976 a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1976, n. 312;

considerati i crescenti oneri delle gestioni delle rivendite per il lievitare delle spese di fitto, servizi e personale ed i fenomeni di spopolamento in corso in alcuni centri anche di rilevante importanza, a seguito della crisi di alcuni settori produttivi industriali;

considerato che in numerosi centri minori ad economia agricola esiste da molti anni una situazione di sovrabbondanza di rivendite di generi di monopolio rispetto alla popolazione effettivamente residente;

considerata la tendenza in atto alla diminuzione della popolazione;

considerati infine gli effetti negativi, sulla vendita dei tabacchi lavorati, del contrabbando e delle campagne antifumo;

impegna il Governo:

a provvedere attraverso l'Amministrazione dei monopoli a nuove istituzioni di rivendite solo con una gradualità pluriennale e dopo aver esperito idonei tentativi di sopperire alle nuove esigenze di servizio mediante il trasferimento di esercizi già esistenti nel comune o siti in zone eccessivamente servite da rivendite a seguito di fenomeni di spopolamento (0/338-B/2/6).

Concludendo, mi permetto di chiedere alla Commissione di voler approvare il disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

S E G A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione di questo travagliato provvedimento è stata « palleggiata » più volte tra i due rami del Parlamento. Non dimentichiamo, però, che si tratta pur sempre di una sorta di stralcio, di un ripiegamento rispetto alle esigenze più generali della promozione di una riforma complessiva dell'Azienda dei monopoli e del sistema di distribuzione e rivendita dei generi di monopolio. Non vi è dubbio, tuttavia, che oggi la sanatoria si imponga, anche tenendo conto della necessità dell'adeguamento della situazione italiana a quella degli altri paesi della Comunità.

Norme a sanatoria, e in riordino del sistema di assegnazione delle rivendite e dei magazzini, ma anche, ad esempio, norme di ammodernamento tipo quella del riordino del sistema di concessione dei patentini e quindi anche delle possibilità, per la rivendita, di un prezzo aggiunto sul costo dei tabacchi (quando alla vendita si aggiunge un organico servizio supplementare, quale quello della distribuzione all'interno di spacci e di ristoranti, di luoghi di soggiorno, eccetera) si imponevano. E credo che sia stato semplicistico toglierle dal provvedimento, come è stato fatto dalla Camera, anche se una serie di preoccupazioni esistevano, tipo quella che ha spiegato il relatore Ricci, che potessero gravare sul paniere della scala

mobile. Così come credo che sia giusto che in questo provvedimento sia entrata la norma che prevede la riorganizzazione ed il trasporto gratuito per i generi di monopolio. La Camera ha ritenuto di semplificare stabilendo una norma più generica, che non vincola l'Azienda alla costruzione di una struttura specifica, ma che lascia aperta all'Azienda la possibilità di organizzarsi nel modo che meglio corrisponderà a se stessa ed ai distributori. Da questo punto di vista, aggiungo una ulteriore raccomandazione oltre quella del relatore Ricci: che il trasporto non gravi nè sul costo delle sigarette nè sul reddito dei rivenditori, e soprattutto che l'organizzazione del servizio dei trasporti non sia l'occasione per la costituzione di un carrozzone supplementare, che finirebbe con il gravare pesantemente sull'Erario dello Stato e sull'Azienda di monopolio.

Già in prima lettura abbiamo espresso questa preoccupazione sulla proposta che veniva dal Governo, cioè sulla creazione di una struttura organizzativa, anche perchè non abbiamo avuto da parte del Governo un preventivo, un conteggio esatto degli oneri che avrebbe comportato per l'Azienda l'istituzione del trasporto gratuito. Questa è la preoccupazione che aggiungo a quella del relatore Ricci, e raccomando fin d'ora che lo studio per l'organizzazione del trasporto gratuito corrisponda ad esigenze di massima razionalità ed efficienza, senza le bardature che sono insite nella pubblica amministrazione, in genere. Per cui, credo che comunque la tendenza dovrebbe essere quella di assegnare in appalto ad esercenti l'attività di trasporto, così come fanno altre aziende dello Stato: le poste e le ferrovie.

Queste sono le preoccupazioni principali in riferimento al provvedimento. Quello che invece voglio richiamare come elemento principale è l'esigenza della riforma. Il Governo ha eluso gli impegni che erano stati più volte assunti in Commissione, alla Camera, sulla base dell'ordine del giorno presentato da tutti i Gruppi. Il Governo ha assunto l'impegno di presentare il disegno di legge di riforma entro il 15 ottobre. Io colgo l'occasione per ribadire tale esigenza. Ritengo che ormai la questione non possa essere più elu-

sa; ritengo che su tale questione oltre che il nostro impegno, della Commissione e di tutti i Gruppi, debba essere ribadito l'impegno del Governo, senza che si verificino ulteriori rinvii.

Mi associo anche alla sollecitazione che il relatore Ricci faceva attraverso la presentazione di un ordine del giorno nel quale si nutrivano preoccupazioni a seguito dell'approvazione di queste disposizioni, che riaprono la possibilità da parte dell'Azienda di costituire nuove rivendite nei comuni superiori a 30 mila abitanti. D'altra parte, è una esigenza che esiste in quanto, nel corso di questi anni, si sono modificate le aggregazioni urbane e le esigenze di distribuzione del servizio, con spostamenti notevoli di popolazioni e di servizi. Si pensi, ad esempio, ai grandi centri turistici, alla istituzione di grandi ospedali o di grandi aggregati di popolazione che si sono determinati nel corso di questi anni.

Esprimiamo, pertanto, la preoccupazione — che i rivenditori stessi hanno espresso — che dalla liberalizzazione, consentita dall'articolo 1, l'Azienda non tragga occasione per una riapertura ed una assegnazione selvaggia di rivendite a chiunque ne faccia richiesta, senza tenere conto di una esigenza di programmazione. Da questo punto di vista noi riteniamo, invece, che l'assegnazione delle nuove rivendite debba essere fatta, in primo luogo, tenendo conto delle opinioni e dei pareri delle organizzazioni dei rivenditori; riteniamo che debba avere una programmazione poliennale; riteniamo soprattutto che l'assegnazione delle rivendite non debba essere lasciata al puro arbitrio del singolo provveditorato, ma che vi sia una valutazione più complessiva e più responsabile, al fine di non pregiudicare gli interessi legittimi rappresentati dalla categoria dei rivenditori, i quali, salvo poche eccezioni — invito i colleghi a tenere conto di questo — sono operatori economici con redditi molto modesti, in genere vestiti dal fitto onerosissimo dei locali, che sul proprio reddito pagano interamente le imposte, che eseguono e garantiscono un servizio capillare di distribuzione e che, soprattutto in riferimento ai valori bollati —

altra questione aperta con il Governo — garantiscono gratuitamente l'esazione di aliquote importanti di imposte per conto dello Stato.

Per queste considerazioni, noi riteniamo che debba essere tenuto conto delle esigenze dei rivenditori e che, prima di procedere all'assegnazione attraverso asta di nuove rivendite nelle località che saranno individuate, si sperimentino tutte le possibilità di operare trasferimenti da zone dove le rivendite risultano eccessive. Si pensi a molti comuni rurali, dove c'è un numero di rivendite eccessivo, come nella mia provincia, ad esempio, dove il fatturato medio mensile è di un milione e mezzo per ogni rivendita di tabacchi. Per cui, se si pone l'esigenza di una nuova rivendita, che questa non venga assegnata ad un nuovo operatore, perchè sarebbe ingiusto nei confronti di quell'operatore che nel comune vicino ha un fatturato modestissimo. Sarà, quindi, opportuno favorire e privilegiare coloro che già operano nel settore, attraverso il trasferimento. Per questo, anch'io ho predisposto un ordine del giorno, che è dello stesso tenore di quello presentato dal relatore Ricci, soltanto un po' più stringato e sintetico, e che focalizza di più la questione che ritengo principale.

Con queste dichiarazioni, esprimiamo parere favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo integrale approvato dalla Camera.

S C E V A R O L L I . Signor Presidente, in merito a questo provvedimento abbiamo già avuto occasione di discutere ampiamente, ed il mio Gruppo in quella sede espresse le proprie valutazioni, apportando un proprio contributo. Lo fece il collega che ora non c'è più. Io, in questa sede, richiamo quelle considerazioni senza aggiungere nulla. Mi pare di condividere le considerazioni del relatore in ordine alle modifiche che sono state apportate dalla Camera. C'è, indubbiamente, l'esigenza di una riforma più generale, nella quale il Governo è impegnato attraverso il ministro Reviglio, il quale non potrà certamente essere tacciato di inadempienza per come sta conducendo il lavoro del suo Ministero. Credo, quindi, di potermi associare anche all'ordine del giorno

proposto dal relatore, nelle sue finalità. Con questo dichiaro il mio consenso al provvedimento emendato ed alle proposte del relatore.

B U Z I O . Aderisco anch'io al secondo ordine del giorno del relatore, condividendo gli obiettivi e le motivazioni.

S A N T A L C O . Condividiamo perfettamente la relazione completa e puntuale fatta dal collega Ricci, per cui non crediamo di dover aggiungere altro. Condividiamo l'esigenza di aderire all'ordine del giorno approvato dalla Camera ed anche alla iniziativa del collega Ricci di presentare l'ordine del giorno che ha illustrato. Sin da questo momento annunciamo il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana.

P R E S I D E N T E . Una brevissima considerazione. Io vorrei associarmi alle proposte, che sono state fatte al Governo, di utilizzare il nuovo articolo 7 nella maniera più idonea a far sì che si abbia un risparmio nelle spese relative al trasporto dei prodotti fino alle rivendite. Condivido pienamente le considerazioni fatte circa la inopportunità che l'Amministrazione organizzi un proprio servizio diretto, con automezzi e personale, perchè questo avrebbe una incidenza notevolissima nel bilancio dell'Azienda di Stato per i monopoli.

Penso che in sede locale esistano piccole aziende di trasporto che possono essere messe in concorrenza tra loro. Mi risulta inoltre che anche i gestori di magazzini stiano organizzando piccole cooperative. Ritengo pertanto opportuno raccomandare vivamente al Governo di vigilare affinché il trasporto dei generi di monopolio avvenga in base a criteri di grande economicità.

Ritengo, nel concludere, che il testo approvato dalla Camera costituisca un effettivo passo in avanti per la positiva conclusione dell'iter di questo provvedimento.

Ricordo alla Commissione che il relatore ha presentato due ordini del giorno, e che il secondo di essi ha ricevuto anche la adesione dei senatori Scevarolli e Buzio.

Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

R I C C I , *relatore alla Commissione*. Non posso che ringraziare i colleghi intervenuti nella discussione. Per quanto riguarda gli ordini del giorno, osservo che quello presentato dal senatore Sega è assai simile al secondo da me presentato.

S E G A . Rinuncio al mio ordine del giorno e aderisco a quello del relatore.

I A N N I E L L O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazio il relatore non soltanto per la sua esposizione chiara e completa, ma anche perchè mi esime dal sottolineare alcune modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento. Il Governo è favorevole, in particolare, alla modifica apportata dalla Camera all'articolo 3, dato che il limite di 5 miliardi avrebbe impedito all'Azienda dei monopoli un riassetto razionale della rete distributiva.

La soppressione dell'articolo 7 del testo del Senato è stata il frutto di una lunga serie di trattative (ed anche di compromessi) per evitare non solo eventuali ripercussioni sulla scala mobile, ma anche pericolose deroghe a principi fondamentali.

Prima di tutto il regime del prezzo unico. Nel nostro Paese non si è potuto mai introdurre il principio della pluralità dei prezzi, sanzionando la possibilità del doppio prezzo. Un fenomeno del genere poteva indurre i tabaccai, avendo il patentino a pochi metri di distanza, a fare travasare il proprio prodotto attraverso il patentino e così realizzare un incremento di 100 lire in più. La tentazione l'ha creata il demonio, tutti siamo tentati di fronte a certe cose, e so quanta forza si deve avere per resistervi. Quindi, esistevano motivi sostanziali alla base delle preoccupazioni che hanno indotto i colleghi dell'altro ramo del Parlamento ad eliminare l'ipotesi dell'introduzione del doppio prezzo.

Per quanto riguarda, invece, l'articolo 8, lasciando libertà di scelta ipoteticamente all'Amministrazione si è voluto evitare di creare comunque delle infrastrutture che avrebbero potuto nel tempo diventare farraginose e creare tanti piccoli o grandi carrozzoni, che avrebbero contraddetto l'auspicio e l'invito rivoltoci dal Presidente di li-

mitare questo onere, che lo Stato non ha ancora quantificato (abbiamo previsto 15 miliardi, ma si parla di circa 40), a meno che non si fosse provveduto con un meccanismo che avrebbe consentito di recuperare questi costi. Vi renderete conto che questo sarebbe diventato un onere che, non potendo gravare sul prezzo — perchè siamo a regime di prezzi rigidamente vincolati — avrebbe creato costi che, non trovando ricavi altrove, avrebbero aggravato la situazione di disavanzo del bilancio. Ho detto che, per modo di dire, si è lasciata libera l'Amministrazione dei monopoli di Stato perchè, dovendo entrare in vigore dal 1º gennaio 1982 il trasporto gratuito, abbiamo abbondantemente un anno e mezzo davanti. Il Governo, rispondendo all'appello che gli è stato rivolto da tutto lo schieramento politico, sia della Camera che del Senato, ha confermato l'impegno ed accetta l'ordine del giorno relativo alla proposizione di una propria iniziativa legislativa per la riforma dell'Azienda. Il Parlamento, poi, oltre che la Azienda ed il Governo, sarà chiamato a stabilire modi e meccanismi attraverso i quali dovrà essere organizzato il sistema distributivo primario e secondario e quindi anche il trasporto a domicilio. Per cui, c'è la garanzia che il Governo incaricherà il Parlamento di tracciare le linee strategiche per provvedere ad assolvere questo servizio sia nella sua parte terminale che nella parte a monte, che è la rete di distribuzione primaria attuale.

Per questo, ripeto che è solamente formale questa libertà che viene data oggi all'Azienda, tenuto presente che in ogni caso, nell'ambito di quest'anno e mezzo, mi auguro che il Parlamento italiano, per quanto farraginosi siano i suoi meccanismi regolamentari interni, trovi il tempo necessario per varare la legge di riforma e dettare i criteri ed i principi ispiratori ai quali debbono essere riportate le linee del trasporto gratuito che sarà attuato dal 1º gennaio 1982.

Credo di non dover dire altro perchè non ci sono state altre considerazioni, al di fuori di una dichiarazione di soddisfazione da parte del Governo per il varo definitivo di questo disegno di legge che non solo acco-

glie una antica aspirazione dei rivenditori, ma che soprattutto ci offre ed offre alla produzione nazionale uno scudo ed una protezione rispetto ai pericoli che potrebbero derivare e che erano stati minacciati dalla concorrenza della produzione estera, la quale si stava attrezzando per cercare di recapitare direttamente alle rivendite i propri prodotti. D'altro canto, avevamo anche un obbligo di allineamento — l'ha sottolineato il relatore — alle direttive della CEE. Per cui, non mi pare che su questo piano sia necessario ricorrere ad altre ragioni per motivare la soddisfazione che il Governo intende manifestare al Parlamento. Come l'ho fatto alla Camera, intendo farlo anche qui al Senato.

Quanto ai due ordini del giorno, confermo, per il primo ordine del giorno, l'impegno di presentare entro il 15 ottobre il progetto di riforma al quale già stanno lavorando, oltre che la Direzione generale e il sottoscritto, per la parte di delega che ha a nome del Ministro, due Commissioni (una di natura tecnica per lo sfruttamento tecnico, organizzativo e produttivo dell'Azienda, che è e che dovrà essere, e l'altra di natura più strettamente giuridico-amministrativa, che già sta elaborando testi alternativi di progetti di riforma). Spero, anche a costo di lavorare in questo periodo estivo (apriremo formalmente anche una fase di consultazione con le forze politiche e sociali), di arrivare qui con il maggior e più ampio consenso, in modo che l'iter successivo di questo provvedimento possa essere il più rapido possibile.

Accolgo, quindi, l'ordine del giorno relativo alla presentazione della riforma.

Per quanto riguarda il secondo ordine del giorno, al quale ha aderito anche il senatore Segà, relativo alla gradualità pluriennale e all'esperimento di sopperire a nuove esigenze mediante il trasferimento eventuale di esercizi già esistenti nel comune o siti in zone che sono state soggette a spopolamento, non esistono controindicazioni da parte del Governo. Un po' perchè la normativa vigente consente di fare queste cose, ma anche perchè non credo che ci dovrebbero essere difficoltà.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione degli ordini del giorno. Metto ai voti l'ordine del giorno del relatore Ricci, accolto dal Governo.

E approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno dei senatori Ricci, Segà, Scevarolli e Buzio, accolto dal Governo.

E approvato.

I A N N I E L L O, *sottosegretario di Stato per le finanze*. A questo punto desidero osservare che il provvedimento prevede, tra gli altri adempimenti, la sperimentazione, addirittura con effetto retroattivo, del trasporto gratuito. È in grado l'Azienda di fronteggiare questo adempimento, oltre a quelli che deriveranno dall'applicazione delle direttive comunitarie, pur continuando a fronteggiare la concorrenza estera? Mi auguro che l'Azienda possa procedere ad un adeguamento delle strutture che le consenta, appunto, di adempiere a tale funzione.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

L'assegnazione delle rivendite di generi di monopolio è effettuata nei seguenti modi:

a) mediante asta pubblica, a favore di chi offra, entro i limiti minimo e massimo fissati con scheda segreta, ai sensi del regolamento di contabilità generale dello Stato, la somma di denaro più elevata, da corrispondersi, in unica soluzione all'atto del conferimento, all'Amministrazione dei monopoli, se trattasi di rivendita ordinaria di nuova istituzione nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ovvero di rivendite ordinarie di prima categoria, vacanti del titolare;

b) a trattativa privata, a favore di chi si obblighi a corrispondere all'Amministrazione dei monopoli, in unica soluzione, una somma di denaro nella misura stabilita da apposita Commissione, nominata con decreto del Ministro delle finanze, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione o di rivendite di prima categoria vacanti del titolare, la cui asta o concorso siano risultati deserti o infruttuosi, ovvero di rivendite ordinarie vacanti del titolare, rivestenti particolare importanza, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

In presenza di più aspiranti è preferito chi offra la somma più elevata sulla misura base stabilita dalla Commissione.

La stessa procedura è seguita per l'assegnazione delle rivendite di nuova istituzione, nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ai profughi già intestatari di analoghi esercizi nel territorio di provenienza;

c) secondo le modalità già stabilite dagli articoli 21, secondo comma, 25, quinto e settimo comma, e 27 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione nei comuni con popolazione non superiore a 30 mila abitanti, nonché di quelle di seconda categoria, vacanti del titolare.

L'articolo, fino al punto a) compreso, non è stato modificato.

Metto ai voti il punto b) nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il punto c) non è stato modificato.

Metto pertanto ai voti l'articolo 1 con la modificazione accolta.

È approvato.

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

I reggenti provvisori dei magazzini ed i gerenti provvisori delle rivendite, in ser-

vizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione a trattativa privata del magazzino o della rivendita, che rispettivamente gestiscono, qualora lo richiedano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

I coadiutori dei magazzini o delle rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione dei magazzini o rivendite presso cui prestavano servizio, nel caso di vacanza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'assegnazione dovrà essere richiesta dagli interessati non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo comma non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 4 con la modificazione accolta.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

Il secondo comma dell'articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, si applica anche alle rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, automobilistiche, aeroporti e simili.

La facoltà, concessa dall'articolo 58 del regolamento sulla organizzazione dei servizi

di distribuzione e vendita dei generi di monopolio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, numero 1074, agli Ispettorati compartimentali dell'Amministrazione dei monopoli di rinnovare direttamente, allo stesso titolare che abbia gestito senza dar luogo a rilievi, l'appalto o la gestione della rivendita, deve intendersi concessa allo stesso Ispettorato compartimentale unitamente alla Direzione compartimentale delle Ferrovie dello Stato o ad altro ente concedente, relativamente all'appalto od alla gestione delle rivendite site nelle stazioni ferroviarie, automobilistiche, aeroporti e simili.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 7 del testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 7, corrispondente all'articolo 8 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

A decorrere dal 1° gennaio 1982, la Amministrazione dei monopoli di Stato esegue, a proprie spese, il trasporto fino alle rivendite dei prodotti da essa commercializzati, provvedendo al ritiro degli ordini di fornitura e degli attestati di pagamento. A partire dalla stessa data è soppressa l'indennità di trasporto salì prevista dall'articolo 24, quarto comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano agli esperimenti di trasporto fino alla rivendite, in atto dal 1° ottobre 1979.

È approvato.

Gli articoli 8 e 9, corrispondenti agli articoli 9 e 10 del testo del Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 10, corrispondente all'articolo 11 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 10.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione del precedente articolo 7, sostenuto in 40 milioni di lire per l'esercizio 1979 e previsto in 220 milioni di lire per ciascuno degli esercizi 1980 e 1981, si provvede coi normali stanziamenti di bilancio inerenti al trasporto dei generi commercializzati dalla Amministrazione dei monopoli di Stato.

All'onere finanziario per il 1982, previsto in 15 miliardi di lire, si provvederà mediante corrispondente aumento della quota al fornitore, di cui alle tabelle annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo comma non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 10 con la modificazione accolta.

È approvato.

L'articolo 11 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

È approvato.

« Norme sui corsi della Scuola di polizia tributaria e sulla frequenza dei corsi della Scuola di guerra dell'Esercito da parte degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza » (701)

(Seguito della discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sui corsi della Scuola di polizia tributaria e sulla frequenza dei

corsi della Scuola di guerra dell'Esercito da parte degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza ».

Riprendiamo il dibattito, sospeso nella seduta del 24 giugno scorso e ulteriormente rinviato nella seduta del 2 luglio.

R I C C I, *relatore alla Commissione*. Mi pare di ricordare, signor Presidente, che dal dibattito non erano emerse obiezioni di fondo in ordine al provvedimento in esame.

Per cui non ho motivo di replicare ad argomentazioni che non sono state presentate nè ad eventuali attese di vedere modificato diversamente il disegno di legge. Noi parliamo non di quello del potenziamento, ma di quello dell'ammissione alla Scuola di polizia tributaria di tutti i capitani con una certa anzianità e della trasformazione del corso di aggiornamento, al quale erano ammessi gli ufficiali, in un corso annuale di perfezionamento in materia di polizia tributaria che diventa corso di aggiornamento di base per tutti gli ufficiali inferiori, mentre rimane il corso biennale di scuola superiore di polizia tributaria. A quest'ultimo accedono ora non più i soli otto ufficiali inferiori che, avendo superato un certo esame, venivano poi ammessi al corso, ma si stabilisce soltanto la condizione che occorre aver partecipato al corso di perfezionamento annuale per poter sostenere gli esami per essere ammessi alla Scuola superiore di polizia tributaria. C'era stata una qualche perplessità in ordine al fatto che accrescendosi gli oneri della specializzazione e volendo favorire l'arruolamento di ufficiali che abbiano in modo particolare la laurea in economia e commercio — che viene ritenuta la più rispondente alla formazione per i servizi del Corpo — siano state in qualche modo anche modificate le conseguenze del vantaggio di carriera che deriva a chi avrà sostenuto questo ulteriore sforzo di un triennio di frequenza della Scuola di polizia tributaria e della Scuola superiore di polizia tributaria. Ma credo che questo sia il minimo incentivo che possa essere offerto a giovani professionisti che, avendo accettato o abbracciato questa carriera, desiderino, anche da un punto di vista della preparazione personale, migliorare, attraverso questa selezio-

ne, la propria formazione e quindi sostanzialmente rappresentare nell'ambito del Corpo una *équipe* più preparata, fermo restando sempre che il disegno di legge si muove nella prospettiva di coerenza che persegue il Ministro delle finanze: quella di avere gli strumenti più efficienti e più preparati possibili, non in funzione di un Corpo che eserciti funzioni di polizia generale, ma di un Corpo che sia destinato a perseguire, anche con tutti i provvedimenti che si stanno prendendo in questi giorni, la lotta all'evasione fiscale.

Abbiamo sottolineato, inoltre, che è un provvedimento che non comporta oneri di bilancio, per cui credo che possiamo veramente approvarlo con tranquilla coscienza, sapendo che abbiamo creato nell'ambito della organizzazione uno strumento di perfezionamento e non uno strumento di disgregazione.

C O L U C C I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Innanzi tutto, vorrei ringraziare il senatore Ricci della relazione che già ha avuto modo di fare nella riunione del 24 giugno. Vorrei poi sottolineare che il provvedimento si inquadra in quella necessità più volte manifestata di estendere alla Guardia di finanza la normativa di cui alla legge 28 aprile 1976 n. 192. D'altra parte, mi pare che il provvedimento si inserisca in un quadro di aggiornamento opportuno perchè la Guardia di finanza abbia più mezzi per la difesa nazionale, anche in relazione ai compiti di concorso che spettano al Corpo. Quindi, mi auguro che la Commissione proceda alla approvazione del provvedimento in esame che — come è stato ricordato dal relatore — non comporta alcun onere di spesa per il bilancio dello Stato.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Presso la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza vengono svolti i seguenti

corsi della rispettiva durata di un anno accademico:

a) corso di polizia tributaria avente carattere formativo-istituzionale ed inteso a completare ed uniformare la preparazione tecnico-professionale degli ufficiali del Corpo;

b) corso superiore di polizia tributaria, inteso ad elevare ulteriormente la preparazione di un'aliquota degli ufficiali che abbiano frequentato il corso di polizia tributaria di cui alla precedente lettera a), al fine di abilitarli ad assolvere incarichi operativi di particolare importanza e di perfezionarne la formazione quali comandanti.

È approvato.

Art. 2.

Alla frequenza del corso di polizia tributaria sono destinati tutti i capitani dopo che abbiano compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento. Essi vi sono avviati in ordine di ruolo, nel numero stabilito annualmente dal Ministro delle finanze con propria determinazione, salvo i rinvii dovuti a motivi di servizio ed a gravi motivi di carattere privato, riconosciuti con determinazione del Ministro delle finanze, od a comprovate infermità.

È approvato.

Art. 3.

Agli ufficiali frequentatori del corso di polizia tributaria sono comunicate le votazioni trimestrali, le votazioni riportate agli esami finali espresse in trentesimi e frazioni centesimali e, al termine del corso, la posizione occupata in graduatoria.

La graduatoria è firmata dal comandante generale ed è approvata con decreto ministeriale e pubblicata nel foglio d'ordini del Corpo.

È approvato.

Art. 4.

Per essere ammessi al corso superiore di polizia tributaria si deve superare apposito concorso per titoli ed esami.

L'ammissione al concorso avviene, a domanda, in ordine di corsi di polizia tributaria e ciascun concorso è riservato, salvo quanto disposto dai commi successivi, ai frequentatori dello stesso corso di polizia tributaria.

L'ufficiale che non ha potuto partecipare al concorso per motivi di servizio o per gravi motivi di carattere privato riconosciuti dal Ministro delle finanze con propria determinazione o per comprovate infermità, può partecipare al primo o al secondo concorso bandito successivamente.

L'ufficiale risultato non vincitore o non ammesso al concorso per insufficienza di titoli può partecipare al primo o al secondo concorso bandito dopo quello non superato o al quale non è stato ammesso.

Il numero di posti da mettere a concorso è stabilito con decreto del Ministro delle finanze in relazione alle esigenze organiche ed operative.

È approvato.

Art. 5.

Sulle domande di ammissione agli esami di cui sopra esprimono parere i superiori gerarchici, fino al comandante di Corpo, e decide la Commissione ordinaria di avanzamento che deve accertare il possesso in misura elevata dei requisiti indicati nell'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, numero 1137, estesa, con modificazioni, al Corpo della guardia di finanza con la legge 24 ottobre 1966, n. 887.

Il giudizio di cui sopra si conclude con l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi e frazioni centesimali.

Il voto attribuito dalla Commissione ordinaria di avanzamento è maggiorato in ragione di tre trentesimi se l'ufficiale è in possesso di uno o più dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza; scienze politiche; scienze statistiche e demografiche; scienze sta-

tistiche ed attuariali; scienze statistiche ed economiche; economia e commercio; scienze economiche e bancarie; scienze economiche; economia aziendale; economia politica; scienze bancarie ed assicurative; scienze economico-marittime; discipline nautiche.

Il punteggio riportato al termine del corso di polizia tributaria fa media con il voto risultante dall'esame degli altri titoli determinato ai sensi dei commi precedenti.

È approvato.

Art. 6.

Gli esami di concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria consistono nelle seguenti prove:

a) una prova scritta in materia di scienze delle finanze o diritto tributario;

b) una prova orale in materia di scienze delle finanze e diritto tributario;

c) una prova orale in materia di tecnica professionale e di ragioneria generale;

d) una prova orale facoltativa di una delle seguenti lingue estere: inglese, tedesco, francese, spagnolo, con lo scopo di accertare la conoscenza operativa da parte dell'ufficiale della lingua medesima.

Gli ufficiali che intendono sostenere la prova di cui alla precedente lettera d) debbono farne esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al concorso prevista dal precedente articolo 4.

Alla prova scritta sono ammessi i candidati i quali abbiano ottenuto nella votazione dei titoli di cui al precedente articolo un punto non inferiore a diciotto trentesimi.

Le prove d'esame non si intendono superate se il candidato non abbia conseguito diciotto trentesimi in ciascuna delle prove obbligatorie ed almeno ventuno trentesimi nella media tra le prove anzidette. I candidati che non abbiano superato la prova scritta non sono ammessi alla prova orale.

Il punto di merito dato dalla media del punto ottenuto nella prova scritta e della media aritmetica, fino alla frazione centesimale, dei punti di merito ottenuti nelle prove orali di cui alle lettere b) e c) è incre-

mentato, per i candidati che abbiano sostenuto la prova facoltativa di lingua estera, riportando l'idoneità, in ragione di:

0,05 se l'idoneità è stata conseguita con i voti 18/30 - 19/30 - 20/30;

1/10 di punto per ogni voto se l'idoneità è stata conseguita con punteggio superiore a 20/30.

È approvato.

Art. 7.

La commissione giudicatrice per le prove di cui al precedente articolo, nominata con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, è presieduta dal comandante generale della Guardia di finanza ed è composta dal comandante in seconda, da un ufficiale generale del Corpo in servizio permanente effettivo e da due professori universitari.

Per la prova orale facoltativa di lingue estere la commissione di esami è integrata con un insegnante della lingua prescelta dal candidato.

Ultimati gli esami la predetta commissione procede alla formazione della graduatoria generale dei candidati in base alla media tra il punto riportato da ciascuno di essi nella valutazione di cui al precedente articolo 5 e la media dei voti riportati nelle prove di esame determinata ai sensi del precedente articolo 6.

La graduatoria generale è firmata dal comandante generale ed è approvata con decreto ministeriale e pubblicata sul foglio d'ordini del Corpo.

È approvato.

Art. 8.

Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i programmi di esame e le modalità di svolgimento del concorso, le cause di esclusione dallo stesso nonché i casi di revoca del giudizio di idoneità conseguito ai sensi del precedente articolo.

È approvato.

Art. 9.

Sono definitivamente esclusi dal corso superiore di polizia tributaria gli ufficiali che ne vengano dimessi per ragioni disciplinari. Il provvedimento è adottato dal Ministro delle finanze, su proposta del comandante generale della Guardia di finanza, sentito il parere di una commissione da lui nominata.

E approvato.

Art. 10.

Agli ufficiali frequentatori del corso superiore di polizia tributaria sono comunicate, alla fine del corso, le votazioni trimestrali, le votazioni riportate agli esami finali, espresse in trentesimi e frazioni centesimali, nonchè il giudizio di idoneità o quello di non idoneità e la posizione occupata in graduatoria.

La graduatoria è firmata dal comandante generale ed è approvata con decreto ministeriale e pubblicata nel foglio d'ordini del Corpo.

E approvato.

Art. 11.

A ciascuno dei corsi svolti presso la Scuola di guerra dell'Esercito, previsti dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1976, n. 192, possono essere ammessi due ufficiali del Corpo della guardia di finanza.

E approvato.

Art. 12.

I capitani del Corpo della guardia di finanza, che abbiano compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento, possono essere ammessi, a domanda e per una sola volta, se ritenuti meritevoli dalla Commissione ordinaria di avanzamento, agli esami del concorso previsto dall'articolo 4 della legge 28 aprile 1976, n. 192, per i capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, sempre che non superino il trentottesimo anno

di età al 31 dicembre dell'anno di inizio del corso di stato maggiore.

I capitani risultati ai primi due posti della graduatoria di merito compilata sulla base dei risultati degli esami di cui al precedente comma sono ammessi a frequentare il corso di stato maggiore.

E approvato.

Art. 13.

Il Comando generale della Guardia di finanza su concorde parere della Commissione ordinaria di avanzamento designa, per la frequenza del corso superiore di stato maggiore, gli ufficiali del Corpo che abbiano superato il corso di stato maggiore riportando un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi.

E approvato.

Art. 14.

La partecipazione degli ufficiali della Guardia di finanza ai corsi svolti presso la Scuola di guerra dell'Esercito può essere rinviata nelle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 2 e 4 della presente legge.

Per l'esclusione dai corsi di cui sopra si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 9.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dettate per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dalla legge 28 aprile 1976, n. 192.

E approvato.

Art. 15.

La tabella n. 2 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, quale risulta sostituita da quella annessa alla legge 3 maggio 1971, numero 320, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Do ora lettura della tabella richiamata nell'articolo:

TABELLA

VANTAGGI DI CARRIERA PER GLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Titolo per conseguire il vantaggio di carriera	Aliquote di organico per gradi (a)		
	Capitano	Maggiore	Ten. Col.
1. Corsi svolti presso la Scuola di polizia tributaria:			
a) corso di polizia tributaria. Essere compreso nel primo terzo della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 24/30;	1/28 dell'organico del grado	1/16 dell'organico del grado	—
b) corso superiore di polizia tributaria. Avere superato il corso.	—	1/8 dell'organico del grado	1/15 dell'organico del grado
2. Corsi svolti presso la Scuola di guerra dell'Esercito:			
a) corso di stato maggiore. Avere superato il corso con un punto di classifica finale non inferiore a 24/30;	1/28 dell'organico del grado	1/16 dell'organico del grado	—
b) corso superiore di stato maggiore. Avere superato il corso.	—	1/8 dell'organico del grado	1/15 dell'organico del grado

(a) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 15 precisando che, con la sua approvazione, si intenderà approvata anche la tabella anzidetta.

È approvato.

Art. 16.

Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, i titoli conseguenti al superamento dei corsi di polizia tributaria e superiore di polizia tributaria sono considerati rispettivamente uguali a quelli conseguenti al superamento

dei corsi di stato maggiore e superiore di stato maggiore.

La frequenza di uno dei corsi previsti ai punti 1) e 2) della tabella allegata, anche se verificatasi precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, esclude la possibilità dell'ammissione alla frequenza di uno degli altri corsi.

È approvato.

Art. 17.

Le norme relative allo svolgimento dei corsi di polizia tributaria e superiore di polizia tributaria entreranno in vigore nel secondo anno successivo a quello di pubblica-

zione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Nell'anno di entrata in vigore della presente legge, sono avviati alla frequenza del primo corso di polizia tributaria i capitani, in possesso del periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento e nel numero stabilito con propria determinazione dal Ministro delle finanze, a partire dal primo dei capitani non compreso nel primo terzo dell'organico del grado quale risulta fissato al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione della presente legge.

Agli ufficiali, che nell'anno di pubblicazione della presente legge e nei due anni successivi abbiano frequentato o si trovino a frequentare il corso superiore di polizia tributaria o i corsi di stato maggiore e superiore di stato maggiore, il vantaggio di carriera è attribuito secondo quanto stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 3 maggio 1971, n. 320, come modificata dalla presente legge.

E approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

GRANZOTTO. Signor Presidente, mi consenta di intrattenermi un po' più a lungo sull'argomento, avendo io rinunciato ad un intervento più ampio in sede di discussione generale.

Indubbiamente, il problema della Guardia di finanza deve essere visto in un quadro unitario e complessivo, perchè la Scuola di polizia tributaria è uno degli elementi caratterizzanti sul piano della professionalità e costituisce un problema di fondo, oggi, per l'organizzazione della Guardia di finanza.

D'altra parte, questo provvedimento sarebbe anche consequenziale rispetto all'altro più generale, perchè se è vero che in sé formalmente non comporta oneri di carattere finanziario, però e con l'altro provvedimento che noi richiamiamo gli elementi che, con il rafforzamento della Scuola di polizia tributaria, andiamo ad inserire anche nella spesa per questo settore di attività dello Stato. Nell'altro provvedimento, infatti, è prevista una spesa di 10 miliardi proprio in relazione

alla frequenza delle scuole di polizia tributaria e degli altri corsi di addestramento, al pagamento dell'indennità di missione e all'acquisto di strumenti, oltre al problema di cui ci siamo resi conto direttamente della struttura materiale della Scuola. Noi, quindi, riaffermiamo questa duplice esigenza: di un intervento, il più rapido possibile, diretto a recuperare definitivamente, ed anche eventualmente in via provvisoria, una sede qualificata per la Scuola di polizia tributaria, onde consentire ad essa di svolgere i compiti che con questo disegno di legge le vengono affidati, e in secondo luogo di questo potenziamento, riorganizzando la struttura partecipativa alla Scuola sulla base del corso generale che coinvolge tutti i capitani della Guardia di finanza e del Corso superiore di polizia tributaria. Nonostante ciò, abbiamo una serie di perplessità in ordine al concetto generale di funzionamento e di strutturazione della Scuola di polizia tributaria e al problema della professionalità in generale, ed abbiamo certe perplessità per quanto riguarda la formulazione di alcuni articoli sui quali, per altro, non abbiamo ritenuto opportuno presentare emendamenti, anche se ci richiamiamo ad una eventuale puntualizzazione del Governo sul problema.

La preoccupazione di fondo è che, a nostro avviso, con questa riorganizzazione — positiva in sé — della Scuola di polizia tributaria si dia luogo ad una certa struttura piramidale della professionalità, dell'aggiornamento e della preparazione. Con questo non vogliamo certo dire che si debba centralizzare o che si sia centralizzato, cosa che, ovviamente, significherebbe piuttosto un appiattimento. Ma in tale modo poniamo la naturale struttura gerarchica militare anche sul piano della capacità professionale, superando i criteri normali, ordinari dell'esigenza di un diverso livello di preparazione.

Vi è, infatti, una prima preparazione che avviene a livello generale nell'Accademia, nella quale, però, la preparazione professionale è più di carattere militare che di carattere tributario in senso stretto; poi, secondo il disegno di legge, vi è il passaggio di tutti i capitani attraverso corsi ordinari di Scuola di polizia tributaria.

Infine si opera una selezione tra coloro che hanno frequentato il corso presso una Scuola di polizia tributaria, e si fa una scelta, in base a determinati criteri, per la partecipazione al corso superiore di polizia tributaria, che da una vera e propria specializzazione sul piano professionale.

Tale struttura piramidale desta delle perplessità, anche perchè il disegno di legge non specifica il numero di coloro che dovranno partecipare al corso ordinario e al corso superiore, numero che è stabilito di anno in anno dal Ministro delle finanze, come prevede l'articolo 2; una norma analoga è prevista nell'articolo 4, forse anche più specificamente.

Vorrei capire meglio la natura di questa indicazione. La determinazione annuale deriva da un elemento prevalente o da una serie di elementi? Questi elementi possono essere, in primo luogo, la capienza stessa della scuola di polizia militare che attualmente, e almeno per un certo periodo futuro, non può accogliere che un numero ristretto di partecipanti; in secondo luogo, vi è la struttura dell'avanzamento ufficiali nell'organico; o, ancora, le esigenze operative, non meglio indicate nel disegno di legge che, all'articolo 4, recita: « Il numero di posti da mettere a concorso è stabilito con decreto del Ministro delle finanze in relazione alle esigenze organiche ed operative ». Ma non è dato sapere quali siano tali esigenze che saranno, ovviamente, quelle interne del Corpo. Però, il riferimento alla frequenza numerica del corso superiore di polizia tributaria, considerato che tale norma esiste anche per il corso ordinario, sembra rafforzare la struttura gerarchica sul piano della professionalità e non chiarisce quali sono gli elementi sulla base dei quali tale professionalità dovrebbe rispondere alla fondamentale esigenza di allargare la specializzazione, le conoscenze e il grado di istruzione fra gli ufficiali.

Un'altra preoccupazione nasce dal fatto che, attenendo questo provvedimento alla preparazione specifica della Guardia di finanza, non si dà rilievo alla preparazione professionale dei sottufficiali e dei militari di truppa. Si fa riferimento ai centri e ai corsi di aggiornamento già in essere; ma non

vi è una visione complessiva dell'aggiornamento della professionalità per i sottufficiali e i militari di truppa.

Oltre a queste considerazioni di carattere generale, e ai riferimenti che ho fatto agli articoli 2 e 4, vorrei esprimere le mie perplessità per quanto riguarda l'articolo 5, che riafferma una struttura gerarchica in riferimento all'ammissione o meno di chi ne fa domanda ai corsi superiori di polizia tributaria.

L'articolo 5 prevede tutta una « scala » di pareri di militari, fino al comandante del Corpo, e la decisione finale della Commissione ordinaria di avanzamento, che deve accertare il possesso dei requisiti indicati dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137. Probabilmente si fa ricorso a criteri di carattere militare.

Altre perplessità derivano non già dal fatto che al diploma di laurea sia attribuito un punteggio supplementare, ma dalla struttura stessa dei titoli di studio.

Inoltre, perplessità desta l'articolo 9, che afferma che sono definitivamente esclusi dal corso superiore di polizia tributaria gli ufficiali che ne sono stati dimessi per ragioni disciplinari. Il provvedimento è adottato dal Ministro delle finanze, su proposta del comandante generale della Guardia di finanza, sentito il parere di una commissione da lui nominata.

Credo che sarebbe opportuno specificare la composizione della commissione stessa che, se ho ben interpretato l'articolo, viene nominata *ad hoc*.

Per queste preoccupazioni e perplessità da me esposte, pur riconoscendo l'intervento positivo del provvedimento rispetto all'esigenza di rafforzamento della professionalità del settore, col potenziamento della Scuola, il Gruppo comunista dichiara la propria astensione.

S P A D A C C I A . Annuncio il voto contrario al provvedimento del mio Gruppo.

Gli impegni relativi alla raccolta delle firme, che il mio partito sta conducendo in porto, mi hanno impedito di partecipare alla prima parte della discussione del disegno di legge.

Il mio voto contrario è determinato da due ordini di considerazioni: il primo è relativo al discorso sulla polizia tributaria, il secondo alla seconda parte del provvedimento, riguardante la partecipazione degli ufficiali della Guardia di finanza ai corsi della Scuola di guerra dell'esercito.

La prima parte del provvedimento risponde apparentemente ad una esigenza ormai da tutti avvertita. Abbiamo una Guardia di finanza che ancora oggi, nonostante l'esigenza di essere, con uno Stato moderno e complesso come l'attuale, uno strumento operativo nel settore tributario, ha una caratterizzazione e dei compiti prevalentemente militari rispetto ai compiti specifici di carattere tributario e fiscale. Dico che risponde apparentemente, perchè di fronte a tale esigenza si dà una risposta che tende a conservare nella logica complessiva del provvedimento le caratteristiche gerarchiche o militari e la struttura della Guardia di finanza. Secondo me queste caratteristiche e questa struttura sono in netta contraddizione con l'esigenza di avere una moderna polizia tributaria.

Il carattere piramidale o, diciamo pure la parola, gerarchico di un Corpo che limita o addirittura impedisce e annulla le caratteristiche di autonomia dei propri ufficiali è stato messo in rilievo dal collega Granzotto che mi ha preceduto; non devo, pertanto, sottolineare questo aspetto che è comunque quello che mi preoccupa di più.

Stanti gli attuali compiti della Guardia di finanza, dovrei dire che la parte più ovvia del provvedimento è l'ultima, quella relativa alla partecipazione ai corsi della Scuola di guerra. Perchè è evidente che in presenza di una Guardia di finanza prevalentemente impegnata in compiti militari, la integrazione con l'esercito è assolutamente necessaria, così come una Guardia di finanza i cui compiti di ordine pubblico, accanto a quelli militari, sono nettamente prevalenti rispetto a quelli specifici e tecnici di polizia tributaria, non può non essere strettamente integrata ai corpi di polizia.

Ma proprio per questo — e anche questo provvedimento lo conferma — rafforziamo una Guardia di finanza che opera in tutt'altri campi fuorchè in quelli che dovrebbero es-

serle propri e di cui il Paese e gli stessi operatori tributari della Guardia di finanza avvertono l'esigenza. Credo che quest'ultima parte del provvedimento sia — stante la situazione attuale — ovvia; ma, proprio perchè conferma questa logica, io questa logica la debbo respingere. Credo che non si possano eludere delle scelte. Il *referendum* porrà all'attenzione del Parlamento e del Paese il problema della smilitarizzazione della Guardia di finanza. E credo che la struttura gerarchica militare sia in contraddizione anche con quelle esigenze giuste che erano state poste dal collega Granzotto.

Se partiamo da queste considerazioni non possiamo che arrivare ad una conclusione, che è quella della smilitarizzazione della Guardia di finanza.

Debbo lamentare che in quest'anno e mezzo, che pure è stato un periodo di dibattiti intensi e di provvedimenti spesso utili e positivi nel campo delle incisive azioni da compiere per dare attuazione alla riforma tributaria, si sia persa una enorme occasione culturale di ripensamento. In molte cose ho stima ed apprezzamento per il ministro Reviglio, ma ho la vaga impressione che il ministro Reviglio privilegi l'efficienza rispetto all'efficacia. E a me sembra che con questo provvedimento stiamo all'interno di questa logica pericolosa che dobbiamo battere. Prima di tutto perchè non è detto che nei rapporti di forza che abbiamo attualmente i Ministri siano tutti ministri Reviglio o che Reviglio rimanga ministro delle finanze a vita (questa è una illusione pericolosa, che non tiene conto dei rapporti di forza che esistono nel nostro Paese); in secondo luogo, perchè non si può agire in profondità mantenendo strumenti che sono profondamente contraddittori con le esigenze e la vastità dei compiti.

Quindi, per questi motivi, il mio voto è assolutamente contrario a questo provvedimento. So quali sono le resistenze — di carattere culturale, ma anche di interessi che in questo campo sono enormi — e non mi faccio illusioni che si tratti di una battaglia facile, però, per quanto ci riguarda, è una battaglia che siamo intenzionati a condurre perchè siamo convinti che, al di là delle buo-

6^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (9 luglio 1980)

ne intenzioni dei Ministri — i ministri passano e poi rimangono le strutture — una moderna politica tributaria passa attraverso queste scelte decisive.

SCEVAROLLI. Credo doveroso da parte della Commissione e da parte mia sottolineare l'importanza di questo provvedimento e la validità degli scopi che esso intende perseguire. La battaglia contro l'evasione fiscale è una battaglia dura, che non può essere soltanto proclamata, deve essere anche combattuta e per farlo occorrono gli strumenti, che debbono essere adeguati. E la professionalità è un requisito indispensabile e decisivo per una efficace battaglia di questo tipo: credo che non possa essere posta in discussione e debba essere doverosamente sottolineata. Non si può non pensare all'esperienza che abbiamo nel nostro Paese; non è pensabile realizzare dei risultati positivi se non vi è una precisa volontà politica contro l'evasione fiscale e se gli strumenti non sono adeguati a questo scopo. Sulla volontà politica del Governo ed in modo particolare del ministro Reviglio mi pare che nessuno possa avere dubbi. Ogni atto del Ministro delle finanze si caratterizza per questa volontà e questa battaglia è condotta con grande impegno e grande intelligenza. Questo provvedimento si inserisce in questa linea e come tale va apprezzato. Le caratteristiche, poi, dell'organizzazione del servizio possono essere anche discusse. Il carattere piramidale, cui si è fatto cenno, è un problema che potrà e dovrà essere esaminato con la dovuta attenzione da parte del Ministro e dei suoi collaboratori e Sottosegretari, in modo particolare dall'onorevole Colucci, che segue da vicino questa materia con la sensibilità e la competenza che tutti gli riconosciamo; e desidero dargliene atto anche in questa sede.

È un problema che va analizzato con la dovuta attenzione, ma il provvedimento va al di là di quest'aspetto di carattere organizzativo e va valutato ed apprezzato per gli scopi e le finalità che intende perseguire.

Da parte del mio Gruppo esprimo il nostro apprezzamento nei confronti del relatore, per il lavoro svolto sempre con grande intelligenza. Desideriamo dargliene atto. Esprimiamo soddisfazione per quella che ri-

teniamo ancora un'altra tappa che viene iniziata nella difficile opera del Ministero delle finanze. Il Paese attende da questo impegno dei risultati tangibili che segnino degli obiettivi in direzione della giustizia fiscale, e con il nostro voto favorevole vogliamo esprimere un apprezzamento ed un incoraggiamento per il ministro Reviglio e per il suo collaboratore, onorevole Colucci, a continuare questa battaglia.

Il Parlamento deve aiutare, fornendo appunto gli strumenti adeguati, idonei a realizzare degli obiettivi sempre più consistenti.

In questo spirito, annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista.

BEORCHIA. Annuncio il voto favorevole della Democrazia cristiana. Ritengo che non abbiano bisogno di ulteriori sottolineature le considerazioni espresse dal relatore nella sua replica. Il disegno di legge al nostro esame si inquadra nell'esigenza di dare sempre maggiore professionalità alla Guardia di finanza. Ciò si ottiene anche tramite la Scuola di polizia tributaria ed attraverso un migliore e più agevole accesso ai suoi corsi, dei quali la Commissione, nella recente visita, ha potuto constatare l'impegno, l'alta qualificazione e la sensibile partecipazione ad essi; tutti elementi che permettono il potenziamento del personale della Guardia di finanza per gli scopi che sono anche stati ricordati testè dal collega Scevarolli, quali l'intensificazione della battaglia contro l'evasione fiscale, e per i motivi e le considerazioni più volte espressi qui e in altre sedi.

Per questi motivi, ripeto, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

PRESENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

E approvato.

I lavori terminano alle ore 12,10.